

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3304 del 26/06/2017
Oggetto	Pratica nr. 17481 del 2017 - Attivita' nr. 1 : ATTO DI CONCESSIONE - RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL FIUME MONTONE IN LOCALITA' PONTE DI VIA SANTO STEFANO NEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (FC) AZIENDA AGRICOLA BAGIONI PRIMO PER USO ZOOTECNICO. PRATICA FC07A0048/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3348 del 22/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico della opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il R.R. 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la DGR n. 65 del 2/2/2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la DGR n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la DGR n. 1927 del 24/11/2015 “Approvazione progetto demanio idrico”;

- la DGR di Arpae n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO CHE:

- con determinazione regionale n. 001917 del 26/02/2008 è stato rilasciato alla Ditta BACCI ADELMO il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso ZOOTECNICO, dal Fiume Montone (C.i. 110100000000 4 ER) in località Ponte di Via Santo Stefano nel Comune di Rocca San Casciano (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – PRAT. FC07A0048;
- con richiesta pervenuta in data 22.12.2015 e acquisita al protocollo n. PG.2015.0892395 del 29.12.2015, BAGIONI PRIMO in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Bagioni Primo CF: BGNPRM38H20H199D ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata con cambio titolarità, precedentemente intestata a BACCI ADELMO;
- che BAGIONI PRIMO risulta affittuario del fondo rustico cui è asservita la derivazione, come da contratto di affitto di fondo rustico registrato in data 06/06/2017 al prot. PGDG/2017/0005925;

DATO ATTO CHE:

- il prelievo dal fiume Montone, ad uso zootecnico, è esercitato in comune di Rocca San Casciano (FC), in località Ponte di Via S. Stefano, su terreno demaniale antistante il mappale n. 32, del foglio n. 44 distinto nel N.C.T. di detto Comune;
- il prelievo dell’acqua è effettuato mediante opera mobile costituita da pompa azionata dal motore di un trattore, per il riempimento di un carro botte aziendale della capacità di 30 q.li; tale autopompa ha una portata media di l/s 5,00;
- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, come da dichiarazione contenuta nella domanda di rinnovo;

CONSIDERATO CHE:

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la destinazione d'uso zootecnico della risorsa idrica è assimilata, per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999 e ss. mm. e ii., all'uso “igienico ed assimilati”;

RITENUTO CHE:

- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 1917 del 26/02/2008, nella misura di 186 l/s, da garantire costantemente a valle del prelievo, debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 220 l/s nel periodo estivo e 310 l/s nel periodo invernale;

RICHIAMATI:

- il parere della Provincia di Forlì-Cesena atto n. 694 del 06/11/2017 registrato al Prot. 2017.0290011 del 15/11/2007;
- il parere ex art. 7 comma 2 del RD 1775/1933 dell'Autorità di Bacino, registrato al Prot. 2007.0251956 in data 09/10/2007;

DATO ATTO INOLTRE:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso zootecnico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- dell'avvenuto pagamento dei canoni di concessione fino al 2017;
- dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale pari ad € 250,00 come previsto dall'art. 8 della L. R. n. 2/2015;
- che non sono stati nuovamente richiesti i pareri di legge, già acquisiti in fase di rilascio della concessione, in quanto trattasi di procedura di rinnovo, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

Richiamate le motivazioni espone in premessa:

D E T E R M I N A

1. di riconoscere a BAGIONI PRIMO, in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola Bagioni Primo CF: BGNPRM38H20H199D, la titolarità e il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Montone (C.i. 110100000000 4 ER), in località Ponte di Via Santo Stefano, del Comune di Rocca San Casciano (FC) su terreno demaniale antistante il mappale n. 32, del foglio n. 44 distinto nel N.C.T. di detto Comune, per uso zootecnico per abbeveraggio animali, già concessa con determinazione n. 001917 del 26/02/2008 a Ditta Bacci Adelmo;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2021 ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n.787/2014;
3. di stabilire che il prelievo è esercitato mediante opere mobili (pompa azionata con motore di un trattore) per il riempimento di un carrobotte aziendale della capacità di 3,00 mc, con portata media di 5 l/s, per un volume complessivo annuo di circa 1000,00 mc ;
5. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 14099 del 03/12/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
6. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - a titolo di adeguamento del deposito cauzionale è stata versata la somma pari ad € 134,50 ad integrazione di quanto originariamente versato, che risulta così pari a € 250,00;
7. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
8. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;

9. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
- per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;

10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11. di dare atto inoltre:

- che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare sul BURERT il presente atto;
- di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

(Originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Montone, in Comune di Rocca San Casciano (FC) per uso zootecnico, richiesta da Bagioni Primo, legale rappresentante della Azienda Agricola Bagioni Primo CF: BGNPRM38H20H199D, codice SISTEB FC07A0048/15RN01, con istanza presentata e registrata al Prot. PG.2015.08892395 del 29/12/2015.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO

La derivazione dal fiume Montone avviene mediante opere mobili costituite da:
una pompa azionata dal motore di un trattore per il riempimento di un carro botte aziendale della capacità di 30 q.li (mc 3); tale pompa ha una portata media di l/s 5,00.

Le opere di prelievo dal fiume Montone sono situate in località Ponte di via S. Stefano del Comune di Rocca San Casciano, su terreno demaniale antistante al mappale 32 del foglio 44 distinto nel NCT di detto Comune, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X=724.087, Y=879.305.

La risorsa derivata sarà utilizzata per l'abbeveraggio animali di un allevamento di bovini da carne, ubicato all'interno del podere Tirli in via Santo Stefano n. 19 del Comune di Rocca San Casciano. La stalla contiene mediamente 300/320 capi adulti in produzione fra vacche e tori con una produzione annua di circa 150 vitelli venduti a 6 mesi di vita.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica dal fiume Montone, pari alla portata media di l/s 5,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc 1.000, dovrà essere esercitato con le seguenti modalità: dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Il prelievo verrà effettuato giornalmente, per circa 10 minuti al giorno, per il riempimento del carro botte aziendale della capacità di mc 3 (q.li 30).

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a mc/s 0,186, individuata quale "deflusso minimo vitale" (DMV) ai sensi del Titolo IV del PTA e calcolata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 54 del

medesimo Titolo.

Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga comunicato o pubblicizzato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde.

La messa in loco della pompa mobile e delle strutture annesse, così come il trasporto delle medesime su soprassuoli boscati, non dovrà interferire in alcun modo con la presenza di alberi ed arbusti e gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato

strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005 n. 4 rilasciata fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Nel caso in cui, invece, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario potrà presentare istanza di rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART.5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34

del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati installando idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione.

Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione.

I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpae - Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

ART.7

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentare

poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto BAGIONI PRIMO, in qualità di Titolare dell'Impresa Individuale Bagioni Primo, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.